

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2013, n. 65

Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

(GU n.23 del 8-6-2013)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in base al quale l'Amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza proprie iniziative, promuove e sostiene interventi a ciò finalizzati e sostiene iniziative proposte da enti locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale, dal terzo settore e da altri soggetti pubblici e privati, diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il "Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)", emanato con proprio decreto 17 marzo 2010, n. 034/Pres.;

Ritenuto opportuno provvedere a una rivisitazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano il sostegno ai soggetti che promuovono iniziative in materia di pari opportunità tra donna e uomo, allo scopo di assicurare una maggior efficacia e flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di tener conto delle sopravvenute modifiche dell'organizzazione degli uffici regionali competenti in materia;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 438, con la quale e' stato approvato il "Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunita' tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'articolo la della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7";

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunita' n. 1615 del 28 marzo 2013 con cui e' stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 438;

Decreta:

1. E' emanato il "Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunita' tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunita' tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 1.

Finalita'

1. Il presente regolamento, ai fini di attuare politiche di pari opportunita' tra donna e uomo, definisce e disciplina ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) requisiti, criteri e modalita' per la concessione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunita' tra donna e uomo.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:

a) gli enti locali della regione di cui alla legge regionale 9

gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

b) altri soggetti pubblici;

c) associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale, composte esclusivamente da donne, le cui finalità rientrano fra quelle previste nella legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

d) soggetti privati del terzo settore;

e) altri soggetti privati.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono:

a) avere residenza, sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

b) svolgere la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

c) essere iscritti ad albi o registri, se previsto dalla legge quale condizione necessaria per accedere a contributi pubblici.

3. I soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono presentare domanda di contributo per il sostegno delle iniziative di cui al presente regolamento, in forma singola o associata.

4. In caso di domanda presentata in forma associata:

a) il soggetto richiedente assume la funzione di capofila, responsabile dell'attuazione dell'iniziativa e destinatario del contributo;

b) l'associazione del soggetto capofila con gli altri soggetti e gli accordi tra di essi intercorsi, riguardanti in particolare le responsabilità di ciascun associato, i mezzi e contributi messi a disposizione da ciascuno per la realizzazione delle iniziative, nonché la suddivisione degli oneri finanziari, devono risultare da atto scritto, allegato alla domanda presentata.

5. Ciascun soggetto può presentare ogni anno una sola domanda di contributo, in forma singola o in qualità di capofila e per una sola delle tipologie di iniziative di cui all'art. 3, comma 1, pena l'esclusione di tutte le richieste presentate.

6. Non sono ammesse domande di contributo presentate da soggetti che, in forma singola o in qualità di capofila, abbiano in corso, all'atto di presentazione della domanda, progetti o iniziative già finanziati ai sensi del presente Regolamento ovvero del Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 17 marzo 2010, n. 54, salvo che i medesimi siano già stati integralmente rendicontati.

Art. 3.

Tipologie, contenuti e durata delle iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo iniziative, proposte e attuate dai soggetti di cui all'art. 2, rientranti in una delle seguenti tipologie:

a) iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi attraverso azioni volte a valorizzare l'apporto di genere nonché attraverso azioni volte a contrastare gli stereotipi di genere nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale;

b) iniziative dirette a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo attraverso azioni positive volte a

rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono il raggiungimento della parita' di genere nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale.

2. Le iniziative da ammettere a contributo devono, a pena di inammissibilita':

a) avere finalita' specifiche pertinenti e coerenti con gli obiettivi e le finalita' individuati alle lettere a) o b) del comma 1;

b) riguardare attivita' da svolgersi sul territorio regionale ovvero avere quali destinatari cittadine e cittadini residenti nel territorio della regione;

c) rispettare integralmente tutte le prescrizioni individuate e disciplinate nel dettaglio dal presente regolamento.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), devono, in particolare, prevedere ed indicare:

a) l'ambito specifico nel quale si intende agire per diffondere la cultura del rispetto tra i sessi;

b) le azioni che si intendono realizzare e le modalita' specifiche attraverso le quali dette azioni si propongono di valorizzare l'apporto della diversita' o contrastare gli stereotipi di genere.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b) devono, in particolare, prevedere ed indicare:

a) un'analisi di contesto relativa all'ambito in cui si inserisce l'iniziativa e al target di genere individuato, con particolare attenzione all'evidenziazione della situazione di svantaggio e degli ostacoli che tale target incontra per il raggiungimento della parita' di genere nell'ambito individuato;

b) le azioni positive che si intendono realizzare e le modalita' specifiche attraverso le quali tali azioni si propongono di promuovere il superamento delle condizioni di svantaggio e la rimozione degli ostacoli individuati.

5. Le iniziative di cui al comma 1 devono, inoltre, prevedere ed indicare:

a) i destinatari, diretti ed indiretti;

b) il cronoprogramma inerente fasi e tempi di realizzazione delle azioni previste;

c) una valutazione ex ante sulla fattibilita' ed immediata cantierabilita' dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati tutti gli elementi e strumenti che le garantiscono;

d) una valutazione ex ante sull'efficacia dell'iniziativa, cioe' sulla capacita' di incidere e indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonche' di produrre eventuali effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente;

e) una descrizione dei caratteri di originalita' ed innovativita', in relazione all'ambito di riferimento;

f) nel caso di presentazione della richiesta di contributo in forma associata, i contenuti della collaborazione dei soggetti e le competenze e risorse messi in campo da ciascuno di essi, come indicate negli accordi intercorsi;

g) il piano finanziario dell'iniziativa presentata, con indicazione analitica dei costi previsti, comprensivi di IVA, suddivisi per voci di spesa, compresi quelli imputabili ad altri eventuali contributi o finanziamenti pubblici o privati gia' concessi, nonche' quelli imputabili alle quote di cofinanziamento prescritto a carico del soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d).

6. Non sono ammesse iniziative gia' programmate ed attuate a livello regionale o afferenti ad altre linee contributive specifiche, e in particolare relative:

a) al sostegno a percorsi aziendali di riorganizzazione del lavoro al fine di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi della famiglia analoghi a quelli gia' previsti e finanziati con i bandi "Family friendly" a valere sull'Asse 2, Obiettivo 2 del Fondo

Sociale Europeo;

b) alla realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolt , per i quali sono gi  previsti contributi ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2000 n. 17 per la concessione dei contributi per la «realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolt », emanato con decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 454;

c) all'apertura di sportelli di conciliazione o erogazione di incentivi aventi caratteristiche analoghe a quelli gi  previsti e finanziati dal programma regionale Si.Con.Te., approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2013, n. 24;

d) all'attivazione di corsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale analoghi a quelli gi  offerti da Universita' oppure gi  offerti da enti di formazione accreditati ed inseriti nel catalogo regionale della formazione;

e) all'attivazione di servizi educativi rivolti all'infanzia o servizi a sostegno delle persone anziane o disabili.

7. In relazione a quanto previsto al comma 6, lettere c), d), e), sono invece sempre ammesse:

a) le azioni che attuino sinergie con il programma regionale Si.Con.Te, quali, in particolare, la pubblicizzazione dell'attivit  degli sportelli, dei servizi o degli incentivi offerti, nonch  forme di accompagnamento all'utilizzo di tali servizi;

b) le azioni tese a favorire le opportunit  di accesso ai corsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale offerti da Universita' o da enti di formazione accreditati, oppure l'attivazione di brevi workshop o seminari per il rafforzamento di competenze specifiche o trasversali;

c) le azioni che attuino sinergie con i servizi educativi rivolti all'infanzia o i servizi a sostegno delle persone anziane o disabili, oppure di forme di integrazione dei servizi stessi, nel rispetto della normativa di settore.

8. Ciascuna iniziativa puo' avere durata massima di dodici mesi, a partire dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 8, comma 4. Eventuali proroghe possono essere autorizzate dal Direttore del Servizio competente in materia di pari opportunit , di seguito denominato Direttore di Servizio, entro il limite massimo di ulteriori sei mesi rispetto alla durata prevista, a condizione che la richiesta di proroga sia adeguatamente motivata e sia presentata entro la data di scadenza dell'iniziativa originariamente prevista.

Art. 4.

Ammontare delle risorse e misura del contributo

1. Per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a):

a) l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e' pari al 35% delle risorse allocate sul capitolo di pertinenza;

b) il costo complessivo da ammettere a contributo e' calcolato sulla base del totale dei costi ammissibili;

c) il contributo non puo' essere richiesto in misura superiore al 70% del costo complessivo da ammettere a contributo e comunque non puo' essere superiore all'importo di euro diecimila;

d) la rimanente quota, stabilita nella misura minima del 30%, e' a carico del soggetto richiedente e degli eventuali soggetti associati, a titolo di cofinanziamento, ovvero puo' essere coperta in tutto o in parte da altri contributi pubblici o privati esclusi quelli a valere su fondi regionali.

2. Per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b):

a) l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e' pari al 65% delle risorse allocate sul capitolo di pertinenza;

b) il costo complessivo da ammettere a contributo e' calcolato sulla base del totale dei costi ammissibili;

c) il contributo non essere richiesto in misura superiore al 90%

del costo complessivo da ammettere a contributo e comunque non puo' essere superiore all'importo di euro ventimila;

d) la rimanente quota, stabilita nella misura minima del 10%, e' a carico del soggetto richiedente e degli eventuali soggetti associati, a titolo di cofinanziamento;

e) non e' ammessa la cumulabilita' con altri contributi pubblici o privati.

Art. 5.

Costi ammissibili

1. I costi ammissibili a contributo sono i seguenti:

a) per la voce relativa alle risorse umane, sono ammissibili i costi per personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusiva per attivita' riferite all'iniziativa proposta; i costi per attivita' svolte dal personale contrattualizzato dal beneficiario non in via temporanea ed esclusiva per attivita' riferite all'iniziativa sono ammissibili soltanto se imputati a titolo di cofinanziamento;

b) per la voce relativa all'acquisizione di materiali e beni strumentali, sono ammissibili esclusivamente i costi per l'acquisto di materiali di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta; questa tipologia di spese non puo' superare la misura massima del 30% dei costi ammissibili;

c) per la voce relativa a forniture di servizi, sono ammissibili a contributo i costi per la fornitura di servizi specificamente individuati a diretto favore dell'iniziativa presentata.

2. L'IVA e' riconosciuta solo qualora non sia deducibile e rappresenti un costo indetraibile per il beneficiario.

Art. 6.

Modalita' e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo e' presentata al Servizio competente in materia di pari opportunita', di seguito denominato Servizio.

2. La domanda, a pena di inammissibilita':

a) e' presentata avvalendosi del modulo di domanda, approvato con decreto del Direttore di Servizio in base allo schema di cui all'allegato A e reso disponibile sul sito internet della Regione;

b) e' consegnata a mano o deve comunque pervenire, se trasmessa a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno; nel solo caso di invio a mezzo di posta raccomandata fa fede la data del timbro postale di partenza e la domanda si considera ammissibile se pervenuta entro 15 giorni dalla scadenza del termine;

c) e' sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, mediante sottoscrizione digitale nel caso di invio a mezzo PEC ovvero, in caso di invio con modalita' diversa, mediante sottoscrizione autografa, corredata da copia fronte retro di un documento d'identita';

d) contiene tutte le informazioni richieste, nonche', nel caso di presentazione della richiesta di contributo in forma associata, e' accompagnata da copia dell'atto scritto contenente gli accordi di cui all'art. 2, comma 4, lettera b).

Art. 7.

Modalita' di selezione e valutazione delle iniziative

1. Il Servizio competente in materia di pari opportunita', come

previsto dall'art. 36, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) effettua l'attivita' istruttoria inerente le domande dirette a verificare, in particolare:

a) l'ammissibilita' della domanda di contributo ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6;

b) l'ammissibilita' dei costi ai sensi dell'art. 5.

2. In fase istruttoria gli uffici possono chiedere integrazioni e chiarimenti cui deve essere fornita risposta entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena decadenza della domanda.

3. Le iniziative ammissibili sono selezionate mediante procedura valutativa comparata, nell'ambito di due specifiche graduatorie, una per iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), (di seguito denominata "tipologia a") e una per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) (di seguito denominata "tipologia b").

4. La selezione e' effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di pari opportunita' e composta dal Direttore centrale o dal Direttore del Servizio competente in materia di pari opportunita', che la presiede, e da almeno due funzionari del Servizio stesso. In relazione alle caratteristiche tipologiche delle iniziative presentate, la Commissione puo' essere integrata con altri componenti individuati tra i dipendenti degli uffici regionali competenti per materia.

5. La valutazione delle iniziative e' effettuata in base ai seguenti criteri ed indicatori di punteggio:

a) fino ad un massimo di 20 punti per la complessita' e completezza, valutate:

1) per la tipologia a), in relazione all'organicita' delle azioni che si intendono realizzare nonche' alla coerenza tra l'ambito su cui l'iniziativa si propone di agire e le azioni proposte;

2) per la tipologia b), in relazione all'esaustivita' dell'analisi di contesto e alla coerenza tra le azioni positive proposte ed il superamento della situazione di svantaggio e degli ostacoli individuati;

b) fino ad un massimo di 10 punti per la fattibilita' e immediata cantierabilita' dell'iniziativa, valutate in relazione alla valutazione ex ante proposta, all'evidenza di elementi e strumenti che le garantiscono e al cronoprogramma previsto;

c) fino ad un massimo di 10 punti per l'efficacia, valutata in relazione alla capacita', individuata ex ante, di incidere ed indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento ed a vantaggio dei destinatari individuati, nonche' di produrre effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente;

d) fino ad un massimo di 10 punti per l'originalita' e il carattere innovativo, valutati sulla base dei caratteri di originalita' e innovativita' dell'iniziativa presentata in relazione all'ambito di riferimento;

e) fino ad un massimo di 10 punti nel caso di presentazione della domanda in forma associata, valutata sulla base dei contenuti degli accordi intercorsi e del concreto apporto previsto da parte di ogni soggetto alla realizzazione dell'iniziativa;

f) fino ad un massimo di 10 punti per l'economicita', valutata in relazione al piano finanziario e alla congruita' delle spese preventivate.

6. In caso di parita' di punteggio e' collocata prima in graduatoria l'iniziativa avente il punteggio maggiore relativamente al criterio di cui alla lettera a) e, in caso di ulteriore parita', relativamente, nell'ordine, ai criteri di cui alle lettere b), c), d), e), f).

Art 8.

Graduatorie e concessione dei contributi

1. A seguito della selezione e valutazione delle iniziative, il Servizio redige le graduatorie di cui all'art. 7, comma 3.

2. Sono utilmente collocate nelle graduatorie secondo l'ordine delle graduatorie stesse e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, le iniziative che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a punti 35.

3. Al fine di provvedere alla concessione del contributo, e' data preventiva comunicazione della collocazione in posizione utile in graduatoria ai soggetti interessati i quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trasmettono, a pena decadenza della domanda di contributo:

a) una dichiarazione di accettazione del contributo;

b) il Codice Unico del Progetto, se previsto dalla normativa vigente;

c) il numero del conto corrente dedicato;

d) l'eventuale richiesta di erogazione dell'acconto di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);

e) per i soggetti che hanno natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli eventuali aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in corso e durante i due esercizi finanziari precedenti.

4. La concessione del contributo e l'eventuale erogazione dell'acconto di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), e' disposta con decreto del Direttore del Servizio, entro centoventi giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, nella misura richiesta dal beneficiario ed entro i limiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2. La concessione e' disposta sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con la possibilita' di disporre un finanziamento parziale a favore del beneficiario per il quale le risorse disponibili non riescano a coprire del tutto il contributo concesso.

5. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, il Direttore del Servizio dispone l'eventuale integrazione del finanziamento parziale concesso e provvede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9.

Variazioni e obblighi del beneficiario

1. Eventuali variazioni alle azioni previste dall'iniziativa, ed in particolare al cronoprogramma e al piano finanziario, che si rendessero eventualmente necessarie nella fase di attuazione delle iniziative, devono essere comunicate e autorizzate dal Direttore del Servizio, a pena di revoca del contributo ai sensi dell' art. 11, comma 1, lettera b).

2. Entro sei mesi dalla data di accettazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle azioni previste e sullo stato di avanzamento finanziario.

Art. 10.

Erogazione, rendicontazione e controlli

1. Il contributo viene erogato, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilita' e crescita, con le seguenti modalita':

a) a titolo di acconto, nella misura del settanta per cento dell'importo concesso e su richiesta del beneficiario, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4;

b) a saldo del contributo, calcolato sulle spese ammesse ed effettivamente sostenute, previa presentazione, da parte del soggetto

beneficiario ed entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, di:

1) una rendicontazione, effettuata ai sensi del capo III, del titolo II della legge regionale n. 7/2000, delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, in relazione sia al contributo concesso che al cofinanziamento prescritto, ovvero, nel solo caso delle associazioni di volontariato, in relazione al solo contributo concesso, come previsto dall'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 7/2000;

2) una relazione finale sull'attivit  svolta, redatta in base al modello che verrebbe predisposto e reso disponibile dal Servizio, concernente anche aspetti di dettaglio sulle azioni realizzate e le spese sostenute che attestino il conforme svolgimento delle attivita' previste dal progetto finanziato.

2. Ai fini della rendicontazione, nel caso il cofinanziamento sia coperto, in tutto o in parte, dai costi delle attivita' svolte dal personale dipendente del beneficiario o dei soggetti associati, e' necessario indicare il nominativo e la qualifica, il numero di ore di impegno complessivo, il costo medio della retribuzione oraria e gli estremi della lettera di incarico od altro atto con il quale detto personale dipendente e' stato individuato ed assegnato alle attivita' previste dall'iniziativa.

3. La rendicontazione delle spese e la relazione finale sono presentati nel termine stabilito dal decreto di concessione. E' consentita la richiesta di proroga del termine per ulteriori trenta giorni, purch  motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il Servizio puo', in qualsiasi momento, chiedere riscontro del conforme svolgimento delle attivita' previste dal progetto finanziato.

Art. 11.

Revoca

1. Comportano la revoca dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) la formale rinuncia del soggetto beneficiario;
- b) l'accertamento di non conforme svolgimento delle attivita' previste dal progetto finanziato;
- c) la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 75 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in caso di accertamento della non veridicit  del contenuto delle dichiarazioni rese in forma di dichiarazioni sostitutive.

2. Il Servizio comunica agli interessati la revoca del provvedimento di concessione.

3. Si applica quanto previsto al capo II del titolo III, ed in particolare agli articoli 49 e 51, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Pubblicit 

1. Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale divulgativo relativo all'iniziativa ammessa a contributo devono essere riportati il logo della Regione e la dicitura "realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

Art. 13.

Regime di aiuto

1. Per i soggetti che hanno natura di impresa, il contributo di cui al presente Regolamento e' concedibile quale aiuto de minimis nei limiti del massimale previsto e nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 14.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 15.

Abrogazioni e norme transitorie

1. E' abrogato il Regolamento recante modalita' di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunita' tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17 marzo 2010, n. 54.

2. Le domande eventualmente presentate a valere sul Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 54/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono archiviate e ne viene data comunicazione agli interessati. Rimane salva la possibilita' per gli interessati di presentare domanda ai sensi del presente regolamento.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).